



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1915/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 2278/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Accursio Gallo - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Loredana Germanò - Componente

Paola Balducci - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Antonino Piro - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 29 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 2278/TFNSVE/2025-2026, 2278 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. 1954 MONTESILVANO CALCIO (915460) contro la società A.S.D. LORENZO GIANGIACOMO VILLA 2015 (600498) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo ai calciatori D'AGOSTINO JACOPO (5273238), D'ATTANASIO LUCA (4962214), DI ZIO ALESSANDRO (4016930)

In data 27 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori D'AGOSTINO JACOPO (5273238), D'ATTANASIO LUCA (4962214) e DI ZIO ALESSANDRO (4016930).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

I premi sono stati quantificati in euro 689,00 (seicentoottantanove/00), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Telematica Premi FIGC e presenti in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società ASD LORENZO GIANGIACOMO VILLA 2015 (4962214) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori D'AGOSTINO JACOPO (5273238), D'ATTANASIO LUCA (4962214) e DI ZIO ALESSANDRO (4016930) nella misura di euro 689,00 (seicentoottantanove/00), in favore della società ASD 1954 MONTESILVANO CALCIO (915460).

L'ESTENSORE

Accursio Gallo

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai